



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N. 87/11

(aggiornata all'ordinanza n° 38/13 in data 03.07.13)

Il Capo del compartimento marittimo di Reggio Calabria:

- VISTI la Legge n°963/1965 "Disciplina della pesca marittima" e il relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n°1639/1968, nonché il D.M. 20.10.1986, come modificato dal D.M. 02.05.1987 e dal D.M. 1.6.1987 n°249 "Disciplina della pesca subacquea professionale";
- VISTI i Regolamenti CE n° 1077/08 e n° 1224/09 inerenti al giornale di pesca (*logbook*) ed alla registrazione e trasmissione elettronica dei dati; n° 2244/03 "Disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (*blue-box*)"; n° 852/04, n° 853/04, n° 854/04 e n° 882/04 "nuovo pacchetto igiene della Comunità europea"; n° 302/09 del 06.04.09 e UE n° 640/10 del 07.07.10 concernenti la tutela del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; n° 1224/09 e n° 404/11 inerenti al regime di controllo comunitario per il rispetto della politica comune della pesca;
- VISTI il decreto del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali n. 293 in data 13.04.99 relativo alla disciplina dell'attività di pesca – turismo, i dispacci n° 20025001, n° 200515792 e n° 200604677, rispettivamente in data 28.07.04, 18.05.05 e 16.02.06 sulle modalità di svolgimento della campagna di pesca del gambero di profondità, il decreto in data 27.12.10 relativo all'esercizio della pesca strascico negli specchi acquei antistanti i compartimenti marittimi della Calabria e il dp. n° 4950 in data 28.01.11 sulle uscite in mare occasionali da parte delle unità adibite alla pesca professionale;
- VISTO il dispaccio n° 25442 in data 10.08.10 del Ministero della Salute, inerente alle operazioni di sbarco del pescato;
- VISTO il dispaccio n° 69941 in data 21.07.11 del Comando Generale del corpo delle capitanerie di porto inerente all'identificazione degli attrezzi da pesca depositati in banchina;
- VISTE le norme istitutive dell'area di sicurezza della navigazione dello stretto di Messina e dell'Autorità marittima della navigazione dello stretto di Messina;
- RITENUTO di dover integrare la disciplina relativa alla temporanea collocazione in banchina di attrezzi da pesca;
- VISTA la propria ordinanza n° 07/11 in data 04.02.11;
- VISTI gli articoli 17, 30, 79, 81 del codice della navigazione;

ORDINA

ARTICOLO 1 – ESERCIZIO DELLA PESCA MARITTIMA PROFESSIONALE

1. Ferme restando le limitazioni previste da leggi, regolamenti e decreti, l'esercizio della pesca può essere vietato in zone di mare e/o periodi di volta in volta indicati con ordinanza della capitaneria di porto di Reggio Calabria, per motivi di sicurezza marittima e tutela dell'ambiente marino.

ARTICOLO 2 – APPARATO BLUE-BOX

1. I comandanti delle unità da pesca, operanti nel compartimento marittimo di Reggio Calabria, dotate dell'apparato Blue-Box, devono:
 - all'arrivo e/o durante la sosta nei porti, comunicare alla locale autorità marittima eventuali avarie ovvero il volontario spegnimento dell'apparato;
 - con l'apparato in avaria, ottenere dalla direzione marittima di Reggio Calabria l'autorizzazione a lasciare l'ormeggio, come da procedura in allegato 1 alla presente ordinanza: comunicando la partenza, nonché la posizione in coordinate geografiche, ogni due ore, alla capitaneria di porto di Reggio Calabria a mezzo radio VHF/Fm, telefono al n° 0965 656111, al n° 0965 650090, fax al n° 0965 656333, ovvero tramite stazione radio costiera. L'autorizzazione decade alla prima mancata comunicazione della posizione dell'unità;
 - segnalare immediatamente l'avarìa che eventualmente interviene nel corso della navigazione, comunicando la propria posizione in coordinate geografiche ogni quattro ore alla capitaneria di porto di Reggio Calabria a mezzo radio VHF/Fm, telefono al n° 0965 656111, al n° 0965 650090, fax al n° 0965 656294, ovvero tramite stazione radio costiera.

ARTICOLO 3 – COMPILAZIONE LOGBOOK

1. I comandanti delle unità da pesca aventi lunghezza fuori tutto maggiore o uguale a 10 (dieci) metri, che operano nel compartimento marittimo di Reggio Calabria, sono tenuti alla compilazione del giornale di bordo (logbook):
 - quotidianamente entro le 24 ore e prima dell'entrata in porto, anche nell'ipotesi in cui non sia stata effettuata alcuna cattura;
 - per i quantitativi di pescato catturato/conservato a bordo, che superano il limite dei 50 (cinquanta) chilogrammi.
2. I comandanti delle unità da pesca aventi lunghezza fuori tutto superiore o uguale a 15 (quindici) metri, sono tenuti alla registrazione e trasmissione elettronica dei dati.

ARTICOLO 4 – PUNTI DI SBARCO

1. Nei porti ricadenti nel compartimento marittimo di Reggio Calabria, nelle more dell'emanazione del provvedimento da parte della Regione Calabria, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono essere sbarcati presso gli ambiti portuali di seguito indicati, nel rispetto delle disposizioni comunitarie contenute nei regolamenti CE che costituiscono il c.d. "pacchetto igiene" e relative linee guida ed in particolare che sia stata inoltrata all'ente competente la relativa denuncia di inizio attività (D.I.A), corredata da tutte le informazioni richieste:
 - porto di Reggio Calabria, presso la banchina "vecchia di levante", antistante il locale mercato ittico, ovvero, in caso di temporanea indisponibilità, presso altra banchina assegnata dall'autorità marittima;
 - porto di Roccella Jonica, darsena n° 1 molo A;
 - porto di Bagnara Calabra, presso il molo di sopraflutto e presso la banchina di sud/ovest e, limitatamente dall'1 novembre al 31 marzo e previa rimozione dei pontili galleggianti, nei primi 70 metri dalla radice della banchina di sud-est;
 - porto di Scilla, presso la banchina del molo foraneo;
 - porto di Saline Joniche, nel tratto di banchina di nord-est di mt. 100, compreso tra la 12^a e la 15^a bitta dalla banchina calata di riva.
2. Le operazioni di sbarco del pescato devono essere effettuate:
 - senza ritardo;
 - evitando che si verifichino contaminazioni del pescato o delle attrezzature con materiali, odori, fumi, gas di scarico di automezzi e tutto ciò che può entrare in contatto con essi;
 - in area interdetta all'ingresso di persone non autorizzate e di animali, e dotata di impianto idrico e di illuminazione;

- senza manipolazione del prodotto;
 - con il divieto di svolgere contemporaneamente attività di pulizia e/o di rimessaggio dell'unità navale;
 - impiegando veicoli in possesso di permesso di accesso in porto ed in regola con la vigente normativa igienico-sanitaria;
 - mantenendole separate, nel tempo e nello spazio, dall'approvvigionamento del carburante;
 - garantendo la pulizia dell'area interessata a conclusione delle stesse.
3. Qualora il servizio veterinario dell'ASP verifichi che il punto di sbarco non garantisce la sicurezza igienico sanitaria, può sospendere temporaneamente l'utilizzo.
 4. Nei porti di Roccella Jonica, Bagnara Calabria, Scilla e Saline Joniche le operazioni di sbarco del pescato possono compiersi dalle ore 06.00 alle ore 00.00 e, nel caso di pescato destinato a mercati ittici, anche dalle 00.00 alle 06.00 purché venga consegnato all'Autorità marittima locale il relativo documento di trasporto verso i predetti mercati.
 5. In casi del tutto eccezionali, dovuti ad avaria delle imbarcazioni o condizioni meteo marine particolarmente sfavorevoli per la navigazione o per l'attracco, lo sbarco del pescato può essere consentito presso altri punti di sbarco non identificati, con l'onere per il produttore primario di adottare tutte le precauzioni tali da garantire la sicurezza alimentare dei prodotti della pesca. In tale eventualità, il documento di trasporto di scorta del prodotto deve recare l'indicazione del reale punto di sbarco utilizzato.

ARTICOLO 5 – SBARCO DI TONNO ROSSO (*thunnus thynnus*)

1. Lo sbarco di tonno rosso può avvenire esclusivamente nei porti di:
 - Reggio Calabria, sulla banchina denominata "vecchia di levante", ovvero, in caso di temporanea indisponibilità della stessa, presso altra banchina assegnata di volta in volta dall'autorità marittima;
 - Bagnara Calabria, limitatamente dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nel bacino di carenaggio per le unità munite di autorizzazione speciale alla pesca del tonno rosso, e sul molo di sopraflutto per le catture accidentali
2. A tal fine i comandanti delle unità da pesca devono:
 - comunicare alla capitaneria di porto di Reggio Calabria a mezzo radio VHF/Fm o telefono al n° 0965 656111 oppure 0965 650090, con almeno quattro ore di anticipo: l'orario di previsto arrivo (O.P.A.), il quantitativo stimato di tonno rosso presente a bordo e la zona di cattura;
 - iniziare le operazioni di sbarco solo alla presenza di personale dell'autorità marittima, salvo specifica autorizzazione;
 - garantire il rispetto della vigenti normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro e, al termine delle operazioni di sbarco, provvedere alla pulizia del tratto di banchina utilizzato;
 - astenersi dal compiere qualsiasi lavorazione in banchina del pescato;
 - entro quarantotto ore dalla conclusione delle operazioni di sbarco, presentare alla capitaneria di porto di Reggio Calabria la seguente documentazione:
 - giornale di bordo (log book UE modello Atlantico), compilato nei campi obbligatori e nella parte inerente alla dichiarazione di sbarco;
 - dichiarazione di catture giornaliere/settimanali;
 - nota di vendita ovvero dichiarazione di assunzione di carico da parte dell'armatore dell'imbarcazione o del suo mandatario in caso di vendita non diretta;
 - BCD (bluefin tuna catch document) documento con cui viene ricostruita e garantita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione.

ARTICOLO 6 – CAMPAGNA DI PESCA DEL GAMBERO DI PROFONDITÀ

1. L'armatore dell'unità che intende effettuare una campagna di pesca del gambero di profondità, la cui durata comprende i giorni di sabato, domenica e festivi, deve presentare a questa capitaneria una comunicazione, come da procedura in allegato 3 alla presente ordinanza, copia della quale da conservare a bordo per tutta la durata dell'attività.
2. Al termine di ogni campagna è possibile effettuare il fermo tecnico in ragione di due giorni ogni cinque di attività, mediante consegna dei documenti di bordo all'autorità marittima.
3. Qualora la campagna venga interrotta, l'amatore deve darne immediata comunicazione scritta, specificando data e orario di rientro in porto dell'unità.

ARTICOLO 6 bis – PESCA PROFESSIONALE DEL RICCIO DI MARE

1. La pesca professionale del riccio di mare è consentita con la sola utilizzazione dei seguenti attrezzi da raccolta: asta a specchio e rastrello
2. La cattura dei ricci di mare è consentita nella misura massima giornaliera di mille esemplari ed è vietata nei mesi di maggio e giugno.
3. La taglia minima di cattura del riccio di mare non può essere inferiore a 7 centimetri di diametro totale, compresi gli aculei.

ARTICOLO 7 – PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE

1. Nel compartimento marittimo di Reggio Calabria, l'esercizio della pesca subacquea professionale è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto di Reggio Calabria. Annualmente, vengono rilasciate un numero massimo di 50 (cinquanta) autorizzazioni.
2. L'esercizio della pesca subacquea professionale è vietato:
3. con l'ausilio di apparecchi ausiliari di respirazione, salvo che per finalità diverse dalla pesca;
4. nel raggio di 1000 (mille) metri dalle imboccature dei porti;
5. nelle zone e nei periodi, di volta in volta, individuati dalle singole ordinanze emesse nell'ambito del compartimento marittimo di Reggio Calabria.
6. Il quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso per ciascun pescatore subacqueo professionale è di complessivi chilogrammi 20 (venti) per le varie specie di pesci e crostacei.
7. La pesca dei ricci di mare è consentita ai pescatori subacquei professionali in immersione e solo manualmente e nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 6 bis comma 2 e 3.
8. Il pescatore subacqueo professionale deve riportare i dati giornalieri dell'attività di pesca su un apposito "quaderno". Lo stesso deve consegnare alla locale autorità marittima una copia della pagina del quaderno relativa alla giornata di pesca.
9. La scoperta di un banco di corallo deve essere immediatamente denunciata alla capitaneria di porto di Reggio Calabria, anche tramite la locale autorità marittima, che, prima di autorizzarne l'eventuale sfruttamento esclusivo da parte dello scopritore, può sottoporre l'area interessata ad una verifica delle caratteristiche fisiche e naturali, nonché procedere ad apposita mappatura del banco, avvalendosi di personale esperto in materia, anche esterno all'Amministrazione. Inoltre, l'eventuale sfruttamento esclusivo del banco è limitato alla stagione di pesca successiva alla scoperta e la raccolta può avvenire soltanto mediante l'utilizzo di attrezzi singoli (piccozze) ed, eventualmente, di appositi apparecchi individuali per la respirazione subacquea.
10. Qualora il pescatore subacqueo professionale utilizzi, nell'esercizio della propria attività, un mezzo nautico adibito esclusivamente ad appoggio, lo stesso deve essere

iscritto nel registro navi minori e galleggianti come unità da pesca professionale ovvero con destinazione a servizi speciali per uso "*in conto proprio*".

ARTICOLO 8 – IMPIANTI DI MARICOLTURA

1. I responsabili delle società che gestiscono gli impianti di maricoltura, oltre a quanto a quanto prescritto nell'atto di concessione demaniale marittima rilasciato dalla competente autorità, devono:
 - relativamente all'organizzazione di gestione dell'impianto a mare:
 - presentare alla locale autorità marittima la scheda in allegato 4 alla presente ordinanza;
 - relativamente al posizionamento a mare dell'impianto verificare:
 - che lo stesso si mantenga all'interno dello specchio acqueo indicato nel titolo concessorio e che non subisca spostamenti, in particolare a seguito di avverse condizioni meteo-marine;
 - che non subisca modifiche/danneggiamenti che potrebbero costituire pericolo per la navigazione e, comunque, per le altre attività che si svolgono a mare;
 - relativamente ai segnalamenti marittimi:
 - verificare che siano collocati secondo le prescrizioni impartite dal competente organismo tecnico;
 - controllare costantemente il regolare funzionamento e il posizionamento degli stessi attraverso verifiche e interventi di manutenzione ovvero, in caso di eventi straordinari, urgenti misure atte a ripristinare l'originaria situazione;
 - in ordine alla tutela ambientale effettuare:
 - un monitoraggio dell'impianto al fine di verificare che non generi alcuna fonte di inquinamento;
 - somministrare mangimi e tutte le sostanze utili per l'allevamento delle specie ittiche, nel rispetto delle disposizioni sanitarie e delle indicazioni fornite dalle relative ditte produttrici.
2. Il responsabile dell'impianto deve immediatamente comunicare alla locale autorità marittima tutti gli eventi che possano compromettere la sicurezza della navigazione marittima e la tutela dell'ambiente marino nonché le iniziative intraprese per la risoluzione degli stessi.

ARTICOLO 9 – EVENTI DI RILIEVO, RINVII E DEROGHE

1. Le norme della presente ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili, e relative a: pesca ricreativa/sportiva; circolazione nell'ambito portuale; pratica di arrivo e partenza dai porti; tutela ambientale; esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; bunkeraggio; lavori subacquei; esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche; attività balneari; diporto nautico; individuazione delle strutture, compresi gli impianti di maricoltura, e le formazioni naturali presenti nelle acque del circondario marittimo e le condotte che coloro che navigano o esercitano attività in mare devono tenere in modo da garantire la sicurezza della navigazione.
2. Per la navigazione svolta fuori i limiti dell'ambito portuale di Reggio Calabria, le unità navali devono attenersi alle disposizioni nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della navigazione e per prevenire gli abbordi in mare, nonché alle speciali discipline in materia di navigazione nello Stretto di Messina emanate dall'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina.
3. La partecipazione delle unità da pesca a manifestazioni turistiche, culturali e didattiche in parziale deroga alle vigenti disposizioni in materia di pesca professionale marittima, devono essere autorizzate dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, mediante

istanza prodotta dall'interessato, tramite la capitaneria di porto di Reggio Calabria, almeno 15 giorni prima dell'evento, con l'indicazione di: numero delle unità coinvolte specificando per ognuna il numero di iscrizione e quello UE, i sistemi di pesca che saranno impiegati e la zona di pesca.

4. In caso di necessità temporanea la collocazione in banchina di attrezzi da pesca può essere consentita dalla locale autorità marittima a condizione che:
 - siano rispettate le disposizioni igienico-sanitarie;
 - non si crei intralcio alle attività portuali o alla viabilità;
 - siano distanziati da quelli di altre unità da pesca;
 - venga posizionato su ciascun attrezzo da pesca un cartello riportante il nominativo e numero di iscrizione del peschereccio, la tipologia dell'attrezzo e la data di posizionamento.
5. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
6. Tutti coloro che intendono svolgere l'attività di pesca-turismo nell'ambito del compartimento marittimo di Reggio Calabria, devono avanzare istanza come da facsimile in allegato 5.
6. Nel compartimento marittimo di Reggio Calabria è vietata l'attività venatoria nel mare territoriale, sul demanio marittimo e nei porti.

ARTICOLO 10 - VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente ordinanza sono puniti, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato ovvero reato, ai sensi:
 - degli articoli 1174, 1193, 1194 e 1231 del codice della navigazione;
 - dalla Legge n°963/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
 - della Legge n°157/1992;
 - dei DD.MM. 01.07.06 e 06.12.10;
 - del Decreto Legislativo n°193/07 del 06/11/07;
 - della Legge n° 101/08 del 06/06/08;
 - dei regolamenti (CE) n° 2244/03, n° 852-853-854-882/04, n° 302/09, n° 1224/09 e n° 404/11 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'ordinanza n° 07/11, in data 04.02.11.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione al ceto peschereccio;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nel sito web www.reggiocalabria.guardiacostiera.it.

Reggio Calabria, lì 03.07.13

F.to IL DIRETTORE MARITTIMO

Alla Direzione marittima di Reggio Calabria
tramite (1) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente
in _____ via _____, n° _____, codice fiscale
n° _____, tel. _____, cell. _____, in qualità di armatore del
motopesca denominato " _____ " iscritto al n° _____ dei Registri
navi minori e galleggianti di _____, n° UE _____, call sign _____,

CHIEDE

che venga rilasciata l'autorizzazione a lasciare il porto di _____ con la blue-box non
funzionante.

DICHIARA

- che il motopesca non è incorso per più di tre volte, negli ultimi 12 mesi, in sanzioni per:
pesca in zone o tempi vietati; pesca nelle acque di uno stato estero; pesca in aree
protette o in zona di tutela biologica; pesca con reti spadare; manomissioni od
oscuramento della blue-box;
- che l'intervento tecnico di ripristino dell'avaria alla blue-box da parte della ditta
incaricata della manutenzione è stato fissato per il giorno _____;
- di essere consapevole di incorrere in responsabilità penale, in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.00.

SI IMPEGNA

- a comunicare alla capitaneria di porto di Reggio Calabria, a mezzo radio VHF/Fm,
telefono al n° 0965 656111, al n° 0965 650090, fax al n° 0965 656294, ovvero tramite
stazione radio costiera: l'orario di partenza dal porto e, ogni due ore, la posizione in
coordinate geografiche del motopesca;
- a richiedere l'intervento di personale dell'autorità marittima del porto ove è ormeggiato
il m/p per accertare l'avvenuto ripristino dell'apparato;
- a rientrare in porto entro la data di scadenza dell'autorizzazione che coincide con
quella dichiarata di effettuazione dell'intervento manutentivo.

ALLEGA

Copia fotostatica del (2) _____

Luogo e data _____

Firma _____

- (1) Indicare l'autorità marittima a cui viene presentata l'istanza se diversa dalla Direzione marittima di Reggio Calabria;
(2) indicare gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità.

DENOMINAZIONE COMMERCIALE	DENOMINAZIONE SCIENTIFICA	CODICE FAO	QUANTITATIVI CATTURATI DA REGISTRARE SUL LOGBOOK
TONNO BIANCO	THUNNUS ALALUNGA	ALB	> 50 KG
SARDONE	ENGRAULIS ENCRASICHOLUS	ANE	> 50 KG
TONNO OBESO	THUNNUS OBESUS	BET	> 50 KG
MELU'	MICROMESISTIUS POUTASSOU	WHB	> 15 KG
TONNO ROSSO	THUNNUS THYNNUS	BFT	> 50 KG
ORATA	SPARUS AURATA	SBG	> 15 KG
MERLUZZO ARGENTATO	MERLUCCIOUS MERLUCCIOUS	HKE	> 15 KG
SURO	TRACHURUS SPP	JAX	> 15 KG
SGOMBRO	SCOMBER SCOMBRUS	MAC	> 15 KG
ROSPO	LOPHIUS PISCATORIUS	ANF	> 15 KG
TRIGLIA DI SCOGLIO	MULLUS SURMULETUS	MUR	> 15 KG
SARDINA	SARDINA PILCHARDUS	PIL	> 50 KG
SPIGOLA	DICENRARCHUS LABRAX	BSS	> 15 KG
TRIGLIA DI FANGO	MULLUS BARBATUS	MUT	> 15 KG
PESCE SPADA	XIPHIAS GLADIUS	SWO	> 50 KG

tramite (1) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____, n° _____, codice fiscale n° _____, tel. _____, cell. _____, in qualità di armatore del motopesca denominato " _____ " iscritto al n° _____ dei Registri navi minori e galleggianti di _____, n° UE _____, call sign _____,

C OMUNICA

di voler effettuare dal _____ al _____ la campagna della pesca del gambero di profondità.

D I C H I A R A

- che il motopesca è abilitato ad una categoria di pesca pari o superiore a quella ravvicinata;
- che il sistema a strascico è idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 metri, come accertato dall'ente tecnico;
- che l'unità è dotata di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato, conformi alla normativa igienico-sanitaria;
- di essere consapevole di incorrere in responsabilità penale, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.00.

S I I M P E G N A

- a rientrare in porto al termine della campagna;
- a effettuare il fermo tecnico in misura di due giorni ogni cinque di attività.

A L L E G A

Copia fotostatica del (2) _____

Luogo e data _____

Firma _____

(1) Indicare l'autorità marittima a cui viene presentata l'istanza se diversa dalla capitaneria di porto di Reggio Calabria;
(2) indicare gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità.

ORDINANZA n. 87/11 del 01.09.11 DELLA
CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA DI REGGIO CALABRIA

scheda impianto maricoltura (art.8, co. 1)

(denominazione impianto)

concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ____/____/____ dal
Comune di _____ e intestata a _____

autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____
rilasciata in data ____/____/____;

responsabile dell'impianto: _____ nato a _____
il ____/____/____ residente a _____ in via _____
tel. _____ cell. _____

località impianto: _____

coordinate geografiche dello specchio acqueo in concessione:

a) lat.	long.	b) lat.	long.
c) lat.	long.	d) lat.	long.

gabbie nr. _____

specie ittiche allevate: _____

segnalamenti marittimi nr. _____ posizionati nei punti aventi le seguenti coordinate
geografiche:

a) lat.	long.	b) lat.	long.
c) lat.	long.	d) lat.	long.

mezzi navali impiegati per la gestione dell'impianto a mare:

-

-

numero dipendenti: _____

descrizione delle operazioni effettuare in mare per l'esercizio dell'impianto e cadenza
temporale:

-

-

-

-

annotazioni:

il responsabile dell'impianto

Marca da bollo
Euro 14,62

Alla CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
Reggio Calabria

tramite
(1) _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ in data
____/____/____ e residente a _____ in via
_____ n. ____ CAP _____ codice fiscale: _____

in qualità di (2): _____

CHIEDE

di essere autorizzato ad esercitare l'attività di pesca turismo nel compartimento marittimo di Reggio Calabria e quelli confinanti con l'unità navale:

nominativo	n. di iscrizione	RR.NN.MM.GG. di	stazza lorda	anno di costruzione
_____	_____	_____	_____	_____

destinata a (3): _____,
al riguardo

DICHIARA

- che l'unità navale è dotata dei previsti mezzi di salvataggio, collettivi e individuali, per adulti e, in caso di turisti di età inferiore a 14 anni, per ragazzi; di idoneo materiale sanitario; di apparato VHF di tipo fisso o portatile, omologato e di potenza minima non inferiore a 3 watt;
- che l'equipaggio è composto da (4): _____;
- di procedere alle operazioni di imbarco e sbarco dei "turisti" nel porto di _____;
- di operare in condizioni meteomarine favorevoli e (5):
 - ☐ anche nelle ore notturne, in quanto saranno illustrate ai turisti imbarcati le modalità della navigazione e le eventuali emergenze che potrebbero verificarsi dal calar del sole all'alba;
 - ☐ per un tempo superiore alle 24 ore, in quanto sono presenti sistemazioni alloggiative di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio;
 - ☐ nel periodo 1 novembre – 30 aprile, in quanto sono presenti sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero a coperto delle persone imbarcate.

- di utilizzare i sistemi di pesca riportati nella relativa licenza o nella attestazione provvisoria e ⁽⁵⁾;
- ☐ anche con attrezzi da pesca sportivi, sistemati in modo tale da non arrecare intralcio al normale svolgimento delle attività di bordo durante la navigazione;
 - ☐ senza gli attrezzi da pesca a traino, che sono stati sbarcati per la pesca turismo con autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto di Reggio Calabria;

a corredo

ALLEGA

- copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria;
- copia delle annotazioni di sicurezza;
- copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio della pesca turismo;
- copia della prova pratica di stabilità dell'unità;
- copia della polizza assicurativa;
- tariffario che sarà applicato.

(luogo)

(data)

Il richiedente

Note:

- (1) Indicare l'autorità marittima a cui viene presentata l'istanza se diversa dalla capitaneria di porto di Reggio Calabria;
- (2) armatore/ legale rappresentante della cooperativa di pesca/ legale rappresentante della impresa di pesca;
- (3) pesca costiera locale entro 6 miglia dalla costa/pesca costiera ravvicinata entro 20 miglia dalla costa/servizio impianti di pesca /uso esclusivo di pesca turismo;
- (4) n.1 persona se l'unità è abilitata a trasportare fino a 6 turisti/ n.2 persone se l'unità è abilitata a trasportare da 7 fino a 12 turisti;
- (5) barrare la voce che interessa.